

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALCIDI REZZA** Lea, **ARTOM**, **BATTAGLIA**, **BERGAMASCO**, **BONALDI**, **BOSSO**, **CATALDO**, **CHIARIELLO**, **D'ANDREA**, **D'ERRICO**, **GRASSI**, **MAS-SOBRIO**, **NICOLETTI**, **PALUMBO**, **PASQUATO**, **ROTTA**, **ROVERE**, **TRIMARCHI** e **VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1965

Controllo parlamentare sulle nomine governative in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — La sempre maggiore sfera di interessi e di attività dello Stato ha comportato anche il moltiplicarsi degli enti in cui lo Stato e per esso il Governo ha una ingerenza più o meno diretta. Tale ingerenza si concretizza sia nella nomina degli amministratori sia nella vigilanza sull'attività esplicata dagli enti stessi.

Poichè tali enti sono più o meno legati all'attività dello Stato, intesa in senso lato, è logico, ed in alcuni casi indispensabile, che spetti agli organi dello Stato determinare i presupposti del loro funzionamento. Ed anche logico può sembrare, da un punto di vista generale, che incomba all'esecutivo lo onere di determinare indirettamente o direttamente la composizione degli organi che sono chiamati a reggere i diversi enti. Ciò in quanto l'esecutivo è l'organo che ha i mezzi conoscitivi per operare una scelta adeguata e per svolgere un efficiente controllo sulla corrispondenza dell'attività dei vari enti alle finalità generali che lo Stato persegue nonchè alle finalità particolari che l'Ente è chiamato a realizzare.

Ma se il sistema può sembrare, da un punto di vista teorico, il più idoneo ad assicurare una corretta ed efficiente conduzione dei vari enti, in pratica esso si è rivelato non solo inefficiente ma anche fonte di irregolarità e di deviazioni notevoli.

In un sistema politico, quale è il nostro, nel quale si assiste ad un sempre maggiore strapotere dei partiti politici, e lo stesso esecutivo è in balia dei partiti se non addirittura di alcune correnti formati in seno ai partiti, era inevitabile che anche le nomine spettanti all'esecutivo, finissero, in definitiva, con l'essere un appannaggio dei partiti e delle varie correnti dei partiti.

Così le nomine che dovevano essere fatte in base ad una scelta ponderata tenendo conto delle capacità personali ai fini dell'amministrazione dell'ente, sono divenute nomine politiche oggetto di trattative tra i partiti e determinate attraverso un gioco di *do ut des*.

Si è venuto così a formare quell'intricato sottobosco politico che, insediandosi nei vari enti, cerca di indirizzare l'attività degli enti

stessi secondo i fini e gli interessi del proprio partito, trascurando e calpestando gli interessi della collettività e i fini dell'ente stesso.

Questo fenomeno ha raggiunto, in alcuni casi clamorosi, limiti veramente allarmanti di corruzione e di malgoverno.

Tale fenomeno è ormai entrato nella prassi e purtroppo nel costume col nome di « sottogoverno » e si può dire che il nome è quanto mai appropriato e di per se stesso idoneo a dare immediata idea del fenomeno. Tanto indicato se si pensa che in alcuni casi i dirigenti di grossi enti, si noti nominati sempre dal Governo, hanno condotto una vera e propria politica governativa in contrasto con quella del Governo vero e proprio.

Il problema del sottogoverno ha raggiunto ormai proporzioni assai vaste sia per quanto riguarda l'ampiezza del fenomeno sia per quanto riguarda la frequenza dei casi in cui i vari enti, sotto la spinta politica dei loro amministratori, sono stati portati al di fuori dei loro compiti istituzionali se non sulla strada dell'illegalità.

Occorre pertanto trovare un correttivo, una remora ad una sempre più vasta politicizzazione, intesa nel senso deterioro del suo significato, della vita pubblica. È necessario assicurare il buon funzionamento dei vari enti attraverso una scelta imparziale dei loro amministratori, una scelta sottratta alle pressioni politiche esterne.

Per trovare una soluzione è necessario però conoscere nei suoi esatti termini il problema; in particolare occorre anzitutto intendersi bene sul significato della parola « sottogoverno », al fine di delimitare il campo in cui si ritiene che le nomine effettuate dall'esecutivo possano creare quel fenomeno abnorme e pericoloso che con tale termine si intende designare. In senso lato si possono intendere per « sottogoverno » tutte le cariche e tutti gli uffici che sono ricoperti per scelta diretta o indiretta da parte del Governo in ogni campo ed in particolare le nomine effettuate dall'esecutivo negli enti di diritto pubblico diversi dall'amministrazione dello Stato e le cariche direttive in aziende, istituti e società ad ordinamento privatistico sulle quali il Governo esercita una interferenza diretta o indiretta.

Volendo dare uno sguardo, sia pure sinteticamente e con rapidità, a quali sono i casi concreti nei quali il sottogoverno, inteso in senso lato, si manifesta, si deve innanzitutto precisare che gli enti e gli istituti verso i quali si manifesta il potere governativo di nomina si possono distinguere in centrali e locali.

Quelli locali di un certo rilievo sono pochi (Istituti autonomi per le case popolari, Casse di risparmio e, sia pure transitoriamente, Camere di commercio); quelli centrali, viceversa, sono moltissimi e sarebbe difficile elencarli tutti. Tuttavia, per dare una idea della vastità del fenomeno e del numero degli enti si possono, in un tentativo di esemplificazione, così raggruppare:

1) organi autonomi dell'Amministrazione dello Stato (come la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro, eccetera). Di essi non mette qui conto interessarsi perchè in genere sono presieduti da persone predesignate in ragione delle funzioni da essi esercitate nell'Amministrazione dello Stato. Notevole eccezione, che merita di essere presa in esame, è la Cassa per il Mezzogiorno;

2) Istituti di diritto pubblico operanti nel campo della assistenza e previdenza obbligatoria (INPS, INAM, INAIL, INADEL, ENPAS, eccetera);

3) Istituti autonomi di diritto pubblico operanti nel settore del credito e dell'assicurazione (Banca d'Italia, INA, IMI, Banche di diritto pubblico, Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, Consorzio di credito per le opere pubbliche, Mediocredito, IRFIS, ISVEIMER, CIS, eccetera);

4) Istituti autonomi di diritto pubblico operanti nel campo economico-industriale (IRI, ENI, ENEL, eccetera);

5) Enti per la riforma agraria ed Enti di sviluppo in agricoltura;

6) Aziende e società a struttura varia, di proprietà o comproprietà dello Stato, operanti nel campo industriale o dei trasporti in settori determinati (AMMI, Carbosarda, Alitalia, Cogne, CIT, INT, CIAT, eccetera);

7) Istituti autonomi di diritto pubblico operanti, in particolari settori, per affiancare l'azione della pubblica amministrazione

(INGIC, INCIS, Istituto poligrafico dello Stato);

8) Aziende patrimoniali gestite direttamente da organi statali;

9) Enti economici di tutela di talune produzioni agricole (Ente risi, Associazione nazionale bieticoltori, Consorzio canapa);

10) Enti pubblici vari non economici, di settore (CONI, SIAE);

11) Enti pubblici vari di carattere assistenziale (CRI, ONC, ENAL, ONMI, ENDSI, eccetera).

Questa elencazione non pretende neppure da lontano di essere completa. Essa rappresenta solo il tentativo di dare una visione della vastità e disparità dei casi in cui il fenomeno del sottogoverno può manifestarsi. Tuttavia l'elencazione anche se esemplificativa è basata su di una definizione lata del fenomeno e comprende quindi anche casi che non possono essere fatti rientrare nel problema che ci interessa risolvere.

A tal proposito bisogna innanzitutto osservare che in alcuni casi le nomine fanno capo all'esecutivo solo indirettamente. È questo il caso delle imprese, con ordinamento privatistico, a partecipazione statale i cui dirigenti sono nominati in sede di assemblea sociale. È chiaro che tali nomine, pur facendo capo in pratica all'esecutivo, non possono essere sottoposte ad alcuna particolare disciplina e ciò anche per la frequenza di azionisti privati.

Parimenti esulano dal problema che ci interessa quelle nomine nelle quali il Governo non è libero nella scelta ma vincolato da una precisa designazione proveniente da organismi diversi.

In tutti gli altri casi, viceversa, il Governo è libero di effettuare come crede la scelta anche se la forma della nomina può essere differente. Infatti le nomine possono essere fatte dall'esecutivo, a seconda dei casi, o con la forma solenne del decreto del Presidente della Repubblica, o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli Ministri, o con manifestazione non formale di volontà del Ministro o, infine, con disposizione di organi subordinati alla Amministrazione statale.

Tuttavia la forma della nomina non corrisponde il più delle volte all'importanza della carica. Così, per esempio, si ha che i presidenti di organi locali, quali sono gli Istituti autonomi per le case popolari, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica mentre il Presidente di un grande complesso, qual'è l'ENI, viene nominato con decreto ministeriale.

Dato questo sguardo panoramico ai vari casi in cui si concretizza il fenomeno e limitato il problema che si intende affrontare ai soli casi in cui la nomina spetta al Governo formalmente e senza che sia vincolato da un'altra volontà, rimane da studiare quegli strumenti che possano porre un limite alla incondizionata libertà del Governo nell'effettuare le nomine e con ciò stesso porre un freno alle pressioni esterne dei partiti.

Come si è visto il fenomeno del sottogoverno è non solo vasto ma assume anche le forme più disparate ed interessa diversi settori. Per questo sembra quasi impossibile studiare una disciplina uniforme delle nomine diversa da quella attuale e che garantisca una maggiore correttezza e imparzialità. Pertanto unico mezzo che possa ricondurre il sistema delle nomine alla sua funzione iniziale eliminando le deformazioni che oggi si riscontrano sembra essere quello di un controllo e quando si parla di controllo sembra che lo stesso non possa intendersi che come controllo parlamentare.

Questo, d'altra parte, è il sistema seguito anche negli altri Paesi. Negli Stati Uniti, per esempio, alcune nomine fatte dal Presidente sono soggette a ratifica da parte del Senato.

In Italia, dato il sistema bicamerale ed il già pesante lavoro delle Camere, un'eventuale ratifica delle nomine governative sarebbe piuttosto complicata e incontrerebbe notevoli difficoltà tecniche.

Complicata in quanto, come si è visto, le nomine effettuate dall'esecutivo sono molto numerose e comporterebbero un notevole e forse sproporzionato lavoro al Parlamento. Nè sembra possibile fare una selezione tra le diverse cariche in modo da sottoporre solo quelle più importanti alla su accennata ratifica.

D'altra parte sembra opportuno non sottrarre la responsabilità delle nomine all'esecutivo, ma solo porre un controllo alla sua attività in questo campo.

Appunto in questo ordine di idee ci sembra opportuna la costituzione di una Commissione parlamentare composta di deputati e senatori incaricati di esaminare le diverse nomine e di dare un parere motivato su di esse. A tal fine è necessario stabilire che il Governo, prima di effettuare le nomine, invii alla Commissione una comunicazione ufficiale contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta e una breve biografia del nominato. Il parere della Commissione non è vincolante e pertanto non vi è da parte della Commissione un potere determinante nelle nomine che modifichi la volontà del Governo o ne attenui la sua responsabilità. Tuttavia la discussione che si svolge intorno alla scelta governativa, il parere motivato espresso dalla Commissione e la pubblicità che può essere data alla discussione e gli eventuali motivi di dissenso da parte della Commissione sono tutti elementi che garantiscono una più oculata scelta da parte dell'esecutivo.

Inoltre la pubblicità che può essere data alle varie nomine, pubblicità che sarà tanto più vasta quanto più profondo sarà il dissenso dei componenti della Commissione sulla scelta operata dal Governo, permetterà a tutti i cittadini di giudicare i criteri seguiti dal Governo e quindi di seguire quell'attività che troppo spesso passa sotto silenzio e sfugge al controllo dell'opinione pubblica e degli elettori. Ai fini sopra indicati è appunto ispirata la prima parte del presente disegno di legge.

* * *

Come si è accennato in principio l'ingerenza dello Stato nella vita di vari enti si concretizza, oltre che nella nomina degli amministratori, anche nella vigilanza sulla attività dell'ente ed in alcuni casi nel controllo della gestione finanziaria.

Anche in questo caso si sono rilevati difetti ed incongruenze notevoli. La più im-

portante è senz'altro quella che va sotto il nome di « controllori controllati ». Con tale termine si vuole indicare il frequente fenomeno secondo il quale gli amministratori degli enti fanno molte volte parte dell'amministrazione chiamata a vigilare sull'ente stesso. In tal modo, di fatto, il controllo si riduce ad una formalità priva di alcun contenuto sostanziale.

Così accade per esempio negli istituti di previdenza vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dei quali fanno parte pure due funzionari del Ministero vigilante.

Per evitare il grave inconveniente dei controllori controllati nell'ormai lontano 1954 venne istituita una Commissione, poi divenuta nota dal nome del suo Presidente come Commissione Sturzo. La Commissione, per quanto riguarda il problema in esame, redasse uno schema di disegno di legge che però non ebbe alcun seguito.

Tale schema stabiliva da una parte che i funzionari che comunque assolvono mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza non possono far parte dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali degli enti soggetti alla vigilanza, dall'altra che la vigilanza sui singoli enti deve essere esercitata, esclusivamente, dal Dicastero le cui attribuzioni siano maggiormente attinenti a quelle dell'ente e che in nessun caso la vigilanza debba essere esercitata congiuntamente da 2 o più Dicasteri.

Inoltre lo stesso schema di legge affrontava anche il problema del controllo da parte della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati direttamente o indirettamente dallo Stato.

Mentre il primo problema è rimasto a tutt'oggi insoluto, quello del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti ha trovato soluzione, sebbene con qualche lacuna, nella legge 21 marzo 1958, n. 259.

Per quanto riguarda quindi il problema dei controllori controllati riteniamo tutto oggi valide le proposte della Commissione Sturzo, e per questo le sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione.

Per quanto riguarda, viceversa, i controlli della Corte dei conti ci sembra che, mentre alcune proposte sono ormai rese superate dall'emanazione della legge del 1958, altre rimangono tuttora valide. Anzi, in alcuni casi la stessa legge del 1958 e la sua attuazione non fanno che confermare la necessità e la validità delle proposte stesse.

In particolare ci sembrano tuttora valide le proposte inerenti ad una facoltà ispettiva della Corte dei conti nei riguardi degli enti sottoposti al suo controllo. Concedendo tale facoltà, che non è prevista dalla legge del 1958, si dà la possibilità alla Corte di acquisire, con visite saltuarie o periodiche, elementi importanti ai fini di un sempre più efficiente controllo sulla gestione.

Nella sua azione di controllo la Corte dei conti ha incontrato notevoli difficoltà, oltre che per la limitatezza dei poteri, anche dal fatto che, non esistendo norme uniformi, i vari enti usano tipi diversi di bilancio.

Per rendere più agevole il lavoro della Corte dei conti sembra necessario che venga fatto obbligo ai vari enti di seguire delle norme uniformi nella gestione contabile e nella redazione del bilancio.

In tal modo non solo la Corte dei conti si troverà ad esaminare dei documenti omogenei ma, cosa importante in una democrazia degna di tale nome, tali documenti saranno resi comprensibili a quanti si interessano della cosa pubblica.

Tuttavia è stato rilevato, anche da fonti autorevoli, che il controllo sugli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato non può esaurirsi in quello esercitato dalla Corte dei conti.

Accanto al controllo di legittimità della Corte dei conti vi deve essere anche un controllo politico, controllo che non può essere esercitato se non dal Parlamento. Il fatto che la Corte riferisca direttamente al Parlamento sul controllo effettuato non significa che il Parlamento svolga un successivo controllo. In effetti nessuno è chiamato ad esaminare la Relazione della Corte dei conti sulla gestione degli enti e il controllo si esaurisce con la presentazione della relazione stessa.

Nella legislazione anteriore alla vigente Costituzione era invece espressamente stabilito che « i progetti di bilancio degli enti amministrativi di qualsiasi natura di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato sono discussi e votati dalla Camera dei fasci e delle corporazioni e dal Senato ».

Non sembra che l'articolo 100 della Costituzione abbia voluto sostituire il controllo parlamentare con quello di altra natura della Corte dei conti. La stessa dizione dell'articolo, là dove dispone che la Corte « riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro seguito » sembra presupporre che il Governo riferisce al Parlamento sull'attività dei vari enti sottoposti a vigilanza statale. D'altra parte se si vuole dare organicità ed unità all'azione amministrativa è necessario che il Parlamento sia chiamato ad esaminare tale attività nel suo insieme, ivi compresa quella svolta dagli enti sovvenzionati dallo Stato.

In particolare è necessario che i bilanci degli Enti sovvenzionati siano discussi ed approvati dal Parlamento congiuntamente ai bilanci dei Ministeri ai quali è attribuita la vigilanza o la tutela.

Appunto ad uniformare la gestione contabile ed a sottoporre a controllo politico da parte del Parlamento i bilanci degli enti sovvenzionati dallo Stato mira l'ultimo capo del presente disegno di legge.

Onorevoli colleghi, le varie misure che siamo venuti illustrando e che sottoponiamo nel presente disegno di legge alla vostra approvazione tendono tutte a ristabilire correttezza nella conduzione e nell'amministrazione dei vari enti ed aziende sottoposti alla vigilanza dello Stato. Siamo consapevoli che le varie misure non potranno di per sé stesse eliminare il malgoverno e l'illegalità ma nutriamo fiducia che esse, applicate con serietà, contribuiranno alla moralizzazione della vita pubblica e a mettere in luce i buoni amministratori che non bisogna dimenticare pure esistono.

In questa speranza sottoponiamo al vostro esame il presente disegno di legge sicuri che vorrete approvarlo con la sollecitudine che la soluzione del problema affrontato richiede.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I**

CONTROLLO PARLAMENTARE SULLE NOMINE IN
CARICHE DI AZIENDE, ISTITUTI O ENTI PUBBLICI
EFFETTUATE DALL'ESECUTIVO.

Art. 1.

I Ministri ed il Consiglio dei ministri non possono procedere a nomina a cariche di aziende, istituti o enti pubblici, anche se sottoposti solamente alla vigilanza dello Stato, nè fare proposte al riguardo al Presidente della Repubblica quando la nomina rientra nella sua competenza, senza aver richiesto il parere di una Commissione parlamentare composta di senatori e deputati a norma dei Regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Le nomine a cariche di enti pubblici locali, rientranti nella competenza di organi periferici della pubblica Amministrazione, debbono essere sottoposte al parere della Commissione parlamentare attraverso i Ministri dai quali gli organi periferici dipendono.

Il parere previsto dai commi precedenti dovrà essere richiesto anche nei casi di riconferma in carica di persone nominate secondo la procedura del presente articolo.

Art. 2.

Il parere previsto dall'articolo precedente non deve essere richiesto quando si tratti di nomine dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando la nomina sia vincolata dalla designazione da parte di particolari organismi od organizzazioni di categoria.

Art. 3.

Il parere previsto dall'articolo 1 deve essere richiesto mediante una comunicazione ufficiale contenente l'esposizione dei motivi

che giustificano la scelta e una biografia della persona proposta con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente ricopra.

Art. 4.

Il parere previsto dall'articolo 1 deve essere dato dalla Commissione parlamentare entro 30 giorni dalla data in cui questa ne ha ricevuto la richiesta. In caso di mancata risposta, entro il termine suddetto, il parere si intende dato in senso favorevole.

La Commissione parlamentare, prima di pronunciarsi, svolge gli accertamenti necessari al fine di valutare l'idoneità della persona proposta a ricoprire la carica.

La Commissione parlamentare può dare adeguata pubblicità alla proposta governativa.

CAPO II

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI REVISIONE ED ESERCIZIO DELLA VIGILANZA.

Art. 5.

L'amministrazione degli enti ed aziende sottoposti a vigilanza ministeriale deve essere affidata a Consigli composti di non meno di 5 e di non più di 9 membri.

Di questi almeno due, nel caso che il Consiglio sia di 5 membri, e 4, nel caso che il Consiglio di amministrazione sia di 9 membri, non devono appartenere all'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Le attribuzioni dei Consigli di amministrazione delle aziende e degli enti indicati nell'articolo 1 non possono essere demandate a comitati esecutivi od organi consimili.

I Consigli di amministrazione possono, per ragioni speciali, delegare al Presidente o ad uno o più dei loro membri quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie,

determinando i limiti della delega. Questa non può avere durata superiore ad un anno.

Art. 7.

I collegi sindacali o gli organi consimili di revisione delle aziende e degli enti indicati nell'articolo 5 devono essere composti di 3 o di 5 membri, dei quali 1 nominato su designazione del Ministro del tesoro, 1 su designazione del Ministro titolare del Dicastero cui compete la vigilanza, e l'altro o gli altri su eventuale designazione da parte di amministrazioni dello Stato o di enti particolarmente interessati.

La presidenza del collegio sindacale o dell'organo di revisione spetta al membro designato dal Ministro del tesoro.

Art. 8.

Non possono essere chiamati a far parte dei Consigli di amministrazione e, eccettuati i casi previsti dall'articolo precedente per quanto riguarda i membri designati dal Ministro del tesoro e dal Ministro titolare del Dicastero cui compete la vigilanza, dei collegi sindacali od organi consimili:

- 1) i funzionari del Dicastero cui compete la vigilanza e dei Dicasteri del bilancio, del tesoro e delle finanze;
- 2) i funzionari dello Stato che comunque assolvano mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza;
- 3) i membri dei Consigli superiori tenuti ad esprimere parere su provvedimenti dei Consigli di amministrazione;
- 4) i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Art. 9.

Le nomine dei componenti i Consigli di amministrazione ed i collegi sindacali non possono essere fatte per un periodo inferiore a due anni o superiore a quattro.

I componenti dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali sono rieleggibili.

Art. 10.

La vigilanza sui singoli enti di cui alla presente legge deve essere esercitata esclusivamente dal Dicastero, le cui attribuzioni siano maggiormente attinenti a quelle dell'ente.

In nessun caso la vigilanza potrà essere esercitata congiuntamente da due o più Dicasteri.

Art. 11.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti, aventi valore di legge ordinaria, necessari per l'adeguamento, l'organizzazione delle aziende e degli enti di cui all'articolo 5, ai criteri direttivi stabiliti negli articoli precedenti.

La indicazione del Dicastero competente ad esercitare la vigilanza, ove non derivi già dalla legge, deve essere fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sono abrogate le disposizioni che prevedano compatibilità contrarie al disposto dell'articolo 8.

CAPO III

POTERI ISPETTIVI DELLA CORTE DEI CONTI.

Art. 12.

La Corte dei conti può disporre che un suo magistrato proceda ad ispezioni, periodiche o saltuarie, presso le aziende e gli enti indicati all'articolo 5, ai fini dell'acquisizione di elementi per l'esercizio del controllo ad essa demandato dalle norme vigenti.

Art. 13.

Per le ispezioni di cui al precedente articolo la Corte dei conti può disporre che il magistrato all'uopo incaricato sia assistito da uno o più consulenti, nominati con decreto del Presidente della Corte.

Art. 14.

Nel corso delle ispezioni i presidenti, i membri degli organi di amministrazione e di revisione, i direttori generali, i funzionari capi servizio e coloro che ne fanno le veci, sono tenuti ad esibire al magistrato della Corte tutti gli atti o documenti richiesti e a fornire in generale tutte le necessarie informazioni.

I medesimi potranno altresì essere interrogati dal magistrato allo scopo di acquisire notizie e chiarimenti, redigendosi processo verbale in duplice originale.

CAPO IV

DEI BILANCI DEGLI ENTI
SOVVENZIONATI DALLO STATO.

Art. 15.

Gli enti di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione e un conto consuntivo della loro attività finanziaria secondo le norme uniformi che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 16.

I bilanci di previsione ed i conti consuntivi redatti dagli enti di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ai sensi dell'articolo precedente, sono presentati dal Governo al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dello Stato e sono discussi ed approvati dal Parlamento.

I bilanci di previsione e i conti consuntivi devono essere trasmessi, in ogni caso, alla Corte dei conti entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Presidente della Corte dei conti può proporre la decadenza degli amministratori e dei sindaci che non abbiano adempiuto ai precetti fissati nel presente comma o nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo precedente.